

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA MESSA ALLA PROVA INTERVENUTO FRA
U.E.P.E., TRIBUNALI, ORDINI DEGLI AVVOCATI E CAMERE PENALI DEL
DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
(LEGGE 28 APRILE 2014, n. 67)**

LINEE GUIDA

Le linee guida di carattere operativo qui definite sulle procedure di applicazione dell'istituto della messa alla prova costituiscono il frutto di incontri, sollecitati dal Direttore dell'UEPE di Salerno, dott.ssa Angelina SPINAZZOLA, e coordinati dal dott. Claudio TRINGALI, Presidente del Settore Penale della Corte di Appello di Salerno, fra i Magistrati in servizio presso i Tribunali di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, quelli in servizio presso le locali Procure delle Repubblica e gli Avvocati dei Consigli dell'Ordine e delle Camere Penali.


Tali linee guida offrono indicazioni pratiche che consentono di orientare l'interpretazione di alcune previsioni di legge non univoche e di favorire il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione dell'istituto della messa alla prova, così da rendere più snelli i procedimenti di sospensione con m.a.p. e di garantirne l'effettività dell'esecuzione.

Le indicazioni offerte potranno agevolare l'adozione da parte dei Giudici di provvedimenti di messa alla prova nelle ipotesi in cui saranno ritenuti sussistenti i presupposti di legge.

In tal senso, non solo per i risultati che il legislatore si è proposto di ottenere con il nuovo istituto, ma anche per ottimizzare le limitate risorse disponibili, le parti firmatarie sottoscrivono il presente protocollo al fine di:

- predisporre indicazioni pratiche per l'applicazione del nuovo istituto giuridico, facilitanti il compito dei diversi soggetti chiamati a darne attuazione nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della p.a.;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sulla nuova disciplina sulle modalità di accesso alla messa alla prova in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;

1



- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato.

Le parti firmatarie convengono che:

I programmi di trattamento di cui all'art. 464 bis comma 4 c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti prevedendo il lavoro di pubblica utilità e attività di volontariato a forte rilevanza sociale, che sarà indicata dall'interessato al momento di presentazione dell'istanza all'U.E.P.E. o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Inoltre l'interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetterà ove possibile all'U.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, azioni riparatorie, per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice.

In linea generale, non si prevede di inserire nel programma di trattamento prescrizioni orarie o di limitazioni alla circolazione nel territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di ulteriori reati e a tutelare la P.O.

In considerazione di quanto sopra, si individuano le seguenti modalità operative:

1. I Tribunali di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, nonché le Procure delle Repubblica presso gli stessi, nei propri atti, assicureranno idonea informativa sull'accesso all'istituto.


2. la domanda di predisposizione del programma di trattamento, corredata dei documenti necessari, va presentata all'U.E.P.E territorialmente competente, ovvero quello del domicilio dell'imputato.

Nella domanda, dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici dell'interessato, con l'indicazione della residenza e/o del domicilio;
- b) le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- c) le indicazioni relative all'eventuale risarcimento già effettuato alla P.O, ovvero alla proposta di risarcimento alla p.o., ovvero ancora alla proposta di adesione ad un programma di mediazione che sarà valutata dal Giudice in relazione al singolo caso, previa indicazione da parte dell'U.E.P.E. dell'ente da incaricare;
- d) i dati del procedimento penale con allegato un atto dello stesso (es. decreto di citazione a giudizio o di fissazione dell'udienza preliminare, avviso ex art. 415-bis c.p.p.);

Alla stessa domanda può essere altresì allegata, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità o l'attività di volontariato di rilievo sociale da svolgersi presso Stato, Regioni, Comuni e/o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato non necessariamente convenzionati.

3. L'U.E.P.E. territorialmente competente in base all'effettivo domicilio dell'imputato rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta, con numero di protocollo e data, e, in attesa delle disposizioni provenienti da parte del magistrato competente, non predisporre alcun programma.



4. Alla prima udienza o comunque entro l'apertura del dibattimento, l'imputato - personalmente o tramite il proprio difensore, munito di procura speciale - formula l'istanza di messa alla prova.

All'istanza deve essere allegata:

- a) la domanda presentata all'U.E.P.E. con l'attestazione rilasciata dallo stesso;
- b) eventuale documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, ovvero di disoccupazione o di inabilità lavorative riconosciute;
- c) eventuale documentazione proveniente dai servizi specialistici del territorio (SER.T., N.O.A., C.P.S. etc.) che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione, quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie invalidanti;
- d) eventuale documentazione attestante il risarcimento già effettuato alla persona offesa;
- e) un'autocertificazione dell'imputato attestante: di non avere mai fruito, in precedenza, della messa alla prova; di non avere mai formulato richieste di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (nel qual caso, indicherà numero di R.G. e Autorità Giudiziaria degli stessi).

Il Giudice valuta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova, verificando in via preliminare:

- a) se non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. (delibazione da eseguire acquisendo almeno in visione il fascicolo delle indagini preliminari);
- b) se sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464-quater c.p.p. e 168-bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.; l'imputato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
- c) se possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione - che questi "si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati";

5. In caso di positiva delibazione preliminare, il Giudice richiede all'U.E.P.E. di formulare il programma trattamentale, fornendo le indicazioni ritenute utili. Quindi, al fine di consentire all'U.E.P.E. di elaborare il programma di trattamento con le modalità previste dall'art. 464 bis comma 4 c.p.p., sospende il processo e rinvia l'udienza di circa 6 mesi, disponendo per tale data la citazione della persona offesa.

Quando la sospensione del processo ed il rinvio dell'udienza viene disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, interessato ad ottenere l'elaborazione del programma trattamentale, la prescrizione è sospesa, ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p., fino all'udienza successiva.

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'U.E.P.E. a cura della cancelleria, via fax ovvero via PEC, e trasmessi - unitamente alla documentazione prodotta - a cura della difesa dell'imputato.

 The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'M. J.', followed by 'J. B.', a small number '3', a large stylized signature, and another signature on the far right.

6. L'U.E.P.E., ricevuta dall'interessato la comunicazione della positiva delibazione preliminare effettuata dal Giudice con la fissazione dell'udienza di rinvio del procedimento, procede, tramite un funzionario di servizio sociale incaricato, all'elaborazione del programma di trattamento che sarà formulato d'intesa con l'interessato e con l'eventuale contributo dello psicologo che collabora con l'U.E.P.E.

L'U.E.P.E., a seguito di indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, lo consegna all'interessato o al suo difensore (che provvederà a depositarlo tempestivamente nella cancelleria del giudice) e ne trasmette una copia, via email, con le considerazioni che lo sostengono, all'autorità giudiziaria competente.

7. Il Giudice ricevuto il programma di trattamento potrà integrarlo o modificarlo, nella nuova udienza, con le modalità previste, anche con eventuali percorsi di mediazione.

8. La durata dello stesso sarà stabilita tenuto conto:

- della pena edittale prevista, sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate;
- dell'indagine socio - familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità obbligatorio.

9. Il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all'esito delle eventuali integrazioni documentali prodotte dalla difesa dell'imputato, sentite le parti e la persona offesa, può alternativamente:

- a) disporre con ordinanza la sospensione del procedimento penale con messa alla prova - indicando la durata complessiva della stessa (e, ove possibile, anche il numero complessivo dei giorni e/o l'indicazione specifica degli stessi, all'interno del suddetto periodo, in cui l'imputato dovrà svolgere il programma trattamentale) - e rinviare il processo ad altra udienza, fissata possibilmente entro i 60 giorni successivi al termine della messa alla prova, per la valutazione dell'esito;
- b) rigettare la richiesta di m.a.p., ove non dovesse ritenerla ammissibile;
- c) rinviare il processo ad altra data, disponendo l'acquisizione di informazioni tramite P.G., ovvero richiedendo all'U.E.P.E di formulare un nuovo programma, all'esito di un approfondimento della situazione socio-familiare del soggetto.

10. In caso di ordinanza di ammissione, l'imputato deve sottoscrivere il verbale di messa alla prova avanti all'UEPE competente, entro 15 giorni dalla emissione del provvedimento. Entro 15 giorni dalla suddetta sottoscrizione, il verbale predisposto dall'U.E.P.E. deve essere depositato dal difensore dell'imputato nella cancelleria del Giudice competente.

L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere al più presto inserita nel casellario.

11. In fase di esecuzione della messa alla prova, l'U.E.P.E. verifica il programma di trattamento con le modalità proprie del servizio. In questa fase, le vicende modificative del domicilio limitate a poche

[Handwritten signatures and initials]

giornate dovranno essere comunicate all'U.E.P.E., che ne darà comunicazione al Giudice solo se comportino una modifica della competenza di tale Ufficio o presentino incongruenze rispetto al programma in atto. L'U.E.P.E. si impegna altresì a comunicare all'A.G. soltanto le trasgressioni al programma, evitando le relazioni intermedie che nella fattispecie rappresentano solo un'inutile aggravio operativo.

Al termine del periodo di messa alla prova, l'U.E.P.E. trasmette - almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione dell'esito - la relazione finale relativa all'andamento della prova, con l'indicazione del periodo di durata effettiva del trattamento.

12. All'udienza già fissata, il Giudice:

- a) in caso di esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza;
- b) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità - dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo, indicando il periodo di prova effettivamente espletato (ai fini di determinare il "presofferto" ai sensi dell'art. 651-bis c.p.p.).

FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

In tale fase, poiché il consenso del Pubblico ministero è vincolante ai fini dell'ammissione alla messa alla prova, si prevede un'anticipazione dell'intervento dell'organo inquirente, in modo che lo stesso provveda a trasmettere al GIP le istanze provenienti dai soggetti interessati, solo dopo aver svolto gli adempimenti istruttori strettamente indispensabili.


Tale anticipazione appare necessaria al fine di evitare adempimenti - quale l'iscrizione al REGE-Web. dell'ufficio GIP del procedimento (che potrebbe non essere mai stato registrato fino a quel momento) e la successiva fissazione dell'udienza - che, in caso di dissenso del PM, si rivelerebbero del tutto inutili.

1. L'imputato personalmente o il suo difensore, munito di procura speciale, dopo aver presentato l'istanza all'U.E.P.E. (come previsto dal precedente punto 2), formulano la richiesta di messa alla prova, depositando nella segreteria del pubblico ministero titolare dell'indagine:

- a) l'attestazione rilasciata dall'U.E.P.E.;
- b) un'autocertificazione dell'indagato attestante: di non avere mai fruito, in precedenza, della messa alla prova; di non avere mai formulato richieste di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (nel qual caso, indicherà numero di R.G. e Autorità Giudiziaria degli stessi);

2. Il pubblico Ministero valuta l'istanza, anche in relazione allo stato delle indagini ed alla necessita di svolgere ulteriori atti istruttori e:

- a) se ritiene di non poter prestare il consenso, motiva per iscritto il proprio diniego, e trattiene l'istanza agli atti;



b) se presta il consenso, trasmette immediatamente gli atti al GIP, formulando l'imputazione.

3. Ricevuta l'istanza corredata del parere favorevole del P.M., il GIP fissa l'udienza di cui all'art. 464-ter c.p.p., dandone avviso alle parti e alla p.o., ad almeno 90 giorni.

All'udienza fissata, il giudice effettua una verifica preliminare, valutando:

- a) se non ricorrano le condizioni per una eventuale pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) se sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464-quater c.p.p. e 168-bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.; l'indagato abbia espresso il suo consenso; l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
- c) se possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione - che questi "si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati";

Per le successive fasi, si richiama la procedura sopra indicata, dal punto n. 5 in poi.

GIUDIZIO IMMEDIATO E PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE

La legge, all'art 464-bis comma 1 c.p.p., regola le modalità di presentazione dell'istanza a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, richiamando l'art. 458 co. 1 c.p.p.; essa stabilisce che, nel procedimento per decreto penale, la richiesta deve essere formulata nell'atto di opposizione.

Poiché in entrambi i casi, la competenza a decidere appartiene al GIP:

- a) l'istanza deve essere depositata nella cancelleria dell'ufficio GIP nei termini e con le modalità previste dagli artt. 458 comma 1 c.p.p. (in caso di giudizio immediato) e 461 c.p.p. (in caso di decreto penale di condanna), e dovrà contenere le indicazioni e gli atti richiamati per la procedura ordinaria;
- b) il GIP fissa una prima udienza, dandone avviso alle parti e alla persona offesa, per assumere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza e, in caso positivo, richiede all'UEPE la stesura del programma;
- c) il GIP fissa le eventuali successive udienze per disporre la sospensione con messa alla prova;

Le udienze di competenza del GIP, al pari di quella prevista dall'art. 447 c.p.p. per le ipotesi di patteggiamento nella fase delle indagini preliminari, devono considerarsi ordinarie udienze camerale ex art. 127 c.p.p.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with a circled '6' in the middle, and several other signatures on the right.

DURATA CONVENZIONALE DEL PROGRAMMA

Infine, allo scopo di uniformare il più possibile le linee operative relative alla durata della messa alla prova e a fornire un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati che consentono di accedere all'istituto.

La durata massima della messa alla prova è stata individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario.

Le fasce individuate sono le seguenti:

- **Fascia A:** contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da uno a quattro mesi;
- **Fascia B:** delitti puniti con la reclusione non superiore al massimo ad un anno: periodo di messa alla prova da quattro a sei mesi;
- **Fascia C:** delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni: periodo di messa alla prova da sei a dodici mesi;
- **Fascia D:** delitti puniti con la reclusione superiore a tre anni: periodo di messa alla prova da dodici a diciotto mesi.

Comunque occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è un rilevante scarto tra minimo e massimo e che si caratterizzino per modesto disvalore.

Le disposizioni del presente protocollo, pur non potendo vincolare la discrezionalità interpretativa e organizzativa dei singoli Giudici, costituiscono indirizzi generali di comportamento idonei a garantire uniformi e più efficaci forme di prestazione del servizio di giustizia penale.

Il presente protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica dell'adeguatezza e sostenibilità delle procedure individuate entro dodici mesi.

IL GRUPPO DI LAVORO:

Per la Corte di Appello di Salerno è presente il Presidente dott. Claudio Tringali: Claudio Tringali

Per il Tribunale di Salerno sono presenti: la dott.ssa Enrichetta Cioffi ed il dott. Ennio Trivelli

Ennio Trivelli

Per l'ufficio GIP del tribunale di Salerno è presente la dott.ssa Renata Sessa

Per il Tribunale di Vallo della Lucania è presente il dott. Fabio Lombardo Fabio Lombardo

Per l'ufficio UEPE di Salerno sono presenti la dott.ssa Angelina Spinazzola e la dott.ssa Vera Maiorino Balducci Angelina Spinazzola - Vera Maiorino Balducci

Per la Camera penale di Salerno è presente l'avv. Stefania Forlani Stefania Forlani

Per la Camera penale di Vallo della Lucania è presente l'avv. Aniello Nutale Aniello Nutale